

difetto di compratori de' beni, e fondi del debitore in seguito alla fattane subasta.

In tal caso il medesimo cede al Comune i beni e fondi inutilmente subastati, e da questo ottiene il rimborso delle pagate partite.

36. Ne' casi di guerra guerreggiata, d' invasione de' nemici o di peste, per cui resta impedita la riscossione delle imposte, il Ricevitore non è obbligato alla regola dello scosso o non scosso, se non per le somme che avrebbe dovuto esigere prima della sopravvenienza dell' impedimento, e per quelle che, sebbene non peranco maturate, avesse effettivamente esatto.

Rimane in sospeso tale obbligo del Ricevitore nel caso d' inondazione di tutto o parte del Circondario d' un Comune, qualora, sul ricorso delle rispettive Amministrazioni Municipali, sia stata dal Governo provvisoriamente ordinata la sospensione del pagamento delle imposte.

Lo stesso obbligo o cessa affatto, ovvero rinasce secondo che il Governo medesimo, autorizzato anche a pienamente conoscere intorno a tale disavventura, dichiara farsi, o non farsi luogo o in tutto, o in parte al discarico delle imposizioni dalla Municipalità implorato.

37. Il Ricevitore comunale non risponde dell' entrate e dei crediti de' Comuni, se non gli ha esatti; ma nel termine di trenta gior-